Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Mercoledì, 2 novembre 1932 - Anno XI** **Numero 253**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 agosto 1932, n. 1381.
Attribuzione della personalità giuridica alla « Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 26 aprile 1932, con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria chiede il riconoscimento giuridico della « Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa », costituita a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È attribuita la personalità giuridica a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla « Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa » aderente alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta e stampa, e costituita a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per provvedere all'assistenza ed alla previdenza dei prestatori di opera rappresentati dalla detta Federazione.
È approvato lo statuto della Cassa predetta, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 13 agosto 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 92. — MANCINI.

Statuto della « Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa ».

Denominazione e scopi.

Art. 1.

È costituita la « Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa ».
Essa aderisce alla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta e stampa, ha la sua sede legale in Roma ed esplica la sua attività in tutto il territorio del Regno e delle Colonie.

Art. 2.

La Cassa ha per iscopo di assicurare ai propri inscritti, che si trovino nelle condizioni previste dal presente statuto e dal regolamento, le prestazioni seguenti:
a) una indennità giornaliera in caso di malattia che causi temporanea assenza dal lavoro. Tale indennità viene concessa anche in caso d'infortunio che produca temporanea assenza dal lavoro, limitatamente però agli iscritti per i quali, per legge, non sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni;
b) un sussidio per le iscritte, in caso di puerperio;
c) una indennità giornaliera in caso di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro;
d) un assegno mensile all'iscritto che sia riconosciuto inabile al lavoro;
e) una indennità, per una volta tanto, alla famiglia in caso di morte dell'iscritto, quale concorso nelle spese funerarie;
f) ogni altra forma di assistenza a favore degli iscritti, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, se ne riconosca l'opportunità e la possibilità.

Soci.

Art. 3.

Possono essere iscritti alla Cassa, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, i prestatori d'opera di ambo i sessi, attualmente rappresentati dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta e stampa, limitatamente alle categorie addette all'industria della stampa.
È in facoltà del Consiglio di amministrazione di ammettere a far parte della Cassa anche gli addetti all'industria della carta.
Qualora, in seguito, per effetto di modificazioni all'attuale ordinamento dell'inquadramento sindacale, altre categorie di prestatori d'opera dovessero essere rappresentate dalla predetta Federazione, l'iscrizione dei singoli prestatori d'opera appartenenti a tali categorie sarà subordinata ad una decisione favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il rapporto di assicurazione è sospeso per gli iscritti:
a) che abbandonino temporaneamente la professione abituale passando a far pate di una categoria di prestatori d'opera non rappresentata dalla Federazione dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta e stampa;
b) che trasferiscano la loro residenza all'estero.

Art. 5.

Il rapporto di assicurazione si estingue:
a) dopo un anno che l'iscritto ha cessato di appartenere alle categorie di prestatori d'opera rappresentato dalla Fe-

derazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta e stampa, a meno che l'iscritto stesso si trovi ad avere già versato 500 contributi settimanali e faccia domanda, con le modalità che saranno fissate nel regolamento, di continuare a far parte della Cassa. I prestatori d'opera che in tal modo ottengono di rimanere iscritti non hanno diritto alla indennità di disoccupazione;

b) per morosità di oltre venti contributi settimanali.

In caso di estinzione del rapporto di assicurazione prima della maturazione del diritto alla pensione d'invalidità e vecchiaia, le riserve matematiche relative a tale pensione saranno devolute in conformità del regolamento al presente statuto.

Contributi.

Art. 6.

In corrispettivo delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, gli iscritti versano alla Cassa un contributo settimanale in relazione al salario percepito in tale periodo di tempo.

Gli iscritti alla Cassa, agli effetti della determinazione dei contributi, si suddividono in sei categorie, a seconda della retribuzione di lavoro percepita.

Alla 1ª categoria appartengono coloro la cui retribuzione va da lire 30 a 60 settimanali; alla 2ª categoria coloro che percepiscono salari da oltre lire 60 a 120; alla 3ª categoria da oltre lire 120 a 180; alla 4ª da oltre 180 a 240; alla 5ª da oltre 240 a 300; alla 6ª coloro la cui retribuzione supera le lire 300 settimanali.

I mutamenti di categoria possono essere chiesti dagli iscritti soltanto ad ogni inizio di anno finanziario della Cassa.

Gli aumenti e le diminuzioni delle prestazioni derivanti da mutamenti di categoria decorrono dopo tre mesi di pagamento di contributo adeguato al mutamento della categoria stessa.

Art. 7.

La misura del contributo sarà fissata dal Consiglio di amministrazione, su proposta della Giunta esecutiva.

Essa sarà determinata in base a tabelle di salari e sarà sottoposta al Ministero delle corporazioni per l'approvazione.

Art. 8.

I contributi settimanali vengono divisi in quattro parti distinte, da assegnarsi rispettivamente ai quattro fondi indicati nell'art. 27, 1° comma.

La divisione dei contributi tra i vari fondi è stabilita dal Consiglio di amministrazione e dallo stesso può essere successivamente modificata in relazione alle necessità proprie di ciascuno dei fondi stessi.

La parte assegnata alle spese generali non potrà superare il 20 per cento dell'ammontare dei contributi.

Per nessun motivo potranno effettuarsi storni dal fondo invalidità a favore di altri fondi.

Art. 9.

In relazione alle risultanze tecniche e finanziarie della gestione, il Consiglio di amministrazione può deliberare aumenti o diminuzioni dei contributi settimanali, anche nel corso dell'anno, e potrà inoltre apportare variazioni alla misura delle prestazioni di cui alle lettere *a*), *c*) ed *f*) del precedente art. 2.

Art. 10.

I contributi settimanali sono versati alla Cassa nei modi fissati dal regolamento e secondo le direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'iscritto è il solo responsabile del versamento dei contributi.

Prestazioni.

Art. 11.

Le prestazioni principali concesse dalla Cassa agli iscritti sono le seguenti:

a) assegno d'invalidità;

b) indennità di malattia e sussidio di puerperio;

c) indennità di disoccupazione;

d) sussidio funerario.

Il Consiglio di amministrazione, nel deliberare altre prestazioni a norma dell'art. 2, lettera *f*), redigerà apposite norme regolamentari che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 12.

Per gli iscritti che durante tre anni consecutivi percepiscono indennità di malattia e di disoccupazione per un importo annuo superiore al 30 per cento dell'ammontare dei contributi versati, il diritto alle prestazioni si ripristina dopo 52 nuovi contributi settimanali.

Per gli iscritti che siano in arretrato di oltre cinque settimane nei versamento dei contributi settimanali, il diritto alle prestazioni si ripristina dopo quattro settimane di lavoro, purchè nel frattempo l'assicurato abbia versato le quote arretrate, salvo l'applicazione delle norme previste nel presente statuto per le varie prestazioni e di quelle che saranno fissate dal regolamento.

Assegno d'invalidità.

Art. 13.

Il diritto all'assegno d'invalidità è riconosciuto soltanto all'iscritto che abbia versato almeno 750 contributi settimanali, che abbia cessato dall'esercitare una delle attività relative all'industria della stampa e della carta, e si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia riconosciuto inabile permanentemente all'esercizio di una delle attività inerenti all'industria della carta e stampa ed abbia perduto almeno i due terzi della normale capacità di guadagno;

b) abbia superato i 60 anni di età e risulti diminuita almeno della metà la sua abituale e normale capacità generica di guadagno.

Per coloro che si iscrivono alla Cassa quando hanno oltrepassato i 50 anni di età, l'assegno d'invalidità non potrà essere loro concesso se non abbiano versato almeno 500 contributi settimanali.

Art. 14.

L'accertamento dell'invalidità è fatto dalla Cassa a mezzo dei suoi medici fiduciari. In caso di contestazione deciderà un collegio composto di tre medici, di cui due designati, uno per ciascuno, dalla Cassa e dall'iscritto, ed il terzo scelto di comune accordo dai due detti sanitari.

La decisione del Collegio medico è definitiva e le spese relative sono per metà a carico della Cassa e per metà a carico dell'iscritto.

Art. 15.

La misura dell'assegno annuo dell'invalidità è calcolato sulla base dell'importo complessivo delle parti di contributo assegnato all'invalidità stessa, ed è stabilita come segue:

Fino a L. 749 di contributi versati, assegno annuo L. 360, assegno mensile L. 30;

oltre L. 749 a L. 999 di contributi versati, assegno annuo L. 600, assegno mensile L. 50;

oltre L. 999 a L. 1249 di contributi versati, assegno annuo L. 840, assegno mensile L. 70;

oltre L. 1249 a L. 1499 di contributi versati, assegno annuo L. 1080, assegno mensile L. 90;

oltre L. 1499 a L. 1749 di contributi versati, assegno annuo L. 1380, assegno mensile L. 115;

oltre L. 1749 a L. 1999 di contributi versati, assegno annuo L. 1680, assegno mensile L. 140;

oltre L. 1999 a L. 2199 di contributi versati, assegno annuo L. 2040, assegno mensile L. 170;

oltre L. 2199 di contributi versati, assegno annuo L. 2160, assegno mensile L. 180.

L'assegno è corrisposto a mensilità posticipate e nei modi stabiliti dal regolamento.

Esso decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda di liquidazione, salvo l'applicazione di una carenza di tre mesi quando l'iscritto negli ultimi sei mesi, precedenti la presentazione della domanda, abbia percepito l'indennità di malattia o di disoccupazione nella misura consentita dal presente statuto.

L'assegno è sospeso quando l'iscritto abbia ripreso l'esercizio della sua professione, o svolga altre attività e ne ricavi un guadagno non inferiore alle lire dieci al giorno.

Art. 16.

Se l'iscritto, in conseguenza di assicurazione obbligatoria, liquida o ha liquidato una pensione dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali od una indennità o pensione per infortunio sul lavoro, l'assegno d'invalidità liquidato dalla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti alla industria della stampa sarà ridotto in modo che, in unione alle pensioni liquidate per le altre cause ed a quella corrispondente ad indennità in capitale, non sia superato l'intero salario annuo percepito dall'assicurato durante gli ultimi dodici mesi di lavoro.

L'inscrizione alla Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa non esonera dagli obblighi sanciti dalle vigenti disposizioni legislative, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

Indennità di malattia e sussidio di puerperio.

Art. 17.

L'iscritto, il quale abbia versato almeno 52 contributi settimanali, ha diritto, in caso di malattia, che produca incapacità al lavoro, ad una indennità giornaliera che decorre dal quinto giorno di malattia.

Egli ha l'obbligo di notificare il suo stato di malattia alla Cassa entro 24 ore dal verificarsi della malattia stessa.

Tale notificazione deve essere fatta con le modalità che verranno stabilite per regolamento.

Il suddetto periodo di quattro giorni di carenza decorre dalla data della notifica della malattia.

Le norme per le domande, le liquidazioni, gli accertamenti ed il controllo saranno stabilite dal regolamento.

Art. 18.

L'indennità di malattia è concessa per una durata massima relativa al numero delle quote settimanali effettivamente versate e precisamente:

da 52 a 103 quote, durata massima 60 giorni;
da 104 a 155 quote, durata massima 70 giorni;
da 156 a 207 quote, durata massima 80 giorni;
da 208 a 259 quote, durata massima 90 giorni;
da 260 a 363 quote, durata massima 100 giorni;
da 364 a 415 quote, durata massima 120 giorni;
da 416 a 467 quote, durata massima 130 giorni;
da 468 a 519 quote, durata massima 150 giorni;
da oltre 520 quote, durata massima 180 giorni.

Quando l'iscritto ricade ammalato entro sei mesi dalla ripresa del lavoro, il nuovo periodo di malattia si considera, agli effetti della durata dell'indennità, come prosecuzione della precedente malattia.

All'iscritto che abbia percepito l'indennità di malattia per l'intero periodo massimo di cui sopra non potrà essere concessa altra indennità di malattia se non dopo che abbia versato altri 26 contributi settimanali.

Perde il diritto all'indennità di malattia l'iscritto che non si attiene alle norme di controllo e di verifica stabilite dalla Cassa.

Art. 19.

L'indennità giornaliera è corrisposta a settimane posticipate, in misura variante a seconda della categoria a cui ciascun iscritto è assegnato a termini del precedente articolo 6, terzo comma. E cioè:

agli iscritti alla 1ª categoria, L. 2 — al giorno;
agli iscritti alla 2ª categoria, L. 3 — al giorno;
agli iscritti alla 3ª categoria, L. 4,50 al giorno;
agli iscritti alla 4ª categoria, L. 6 — al giorno;
agli iscritti alla 5ª categoria, L. 7,50 al giorno;
agli iscritti alla 6 categoria, L. 8 — al giorno.

Nel caso di ricovero in ospedali od in altri istituti di cura, la cui diaria sia a carico dell'iscritto, l'indennità giornaliera che spetta all'assicurato potrà essere versata, fino al limite di detta diaria, all'Amministrazione di detti ospedali ed istituti.

Art. 20.

Alla donna iscritta alla Cassa e che abbia versato almeno 52 contributi settimanali, in caso di puerperio, sarà corrisposto, entro i sette giorni dalla notificazione del parto, un sussidio di L. 100, purchè, se non coniugata, abbia riconosciuto il proprio bambino.

L'incapacità al lavoro dovuta al parto o all'aborto terapeutico o spontaneo è considerata malattia ordinaria e, come tale, indennizzata in base alle disposizioni del presente statuto che regolano l'assistenza agli ammalati.

Indennità di disoccupazione.

Art. 21.

L'iscritto il quale, dopo avere versato almeno 52 contributi settimanali, sia disoccupato, ha diritto, a partire dal quarto giorno di disoccupazione, ad una indennità giornaliera. Le norme per gli accertamenti dello stato di disoccupazione, nonchè le norme circa i limiti e la liquidazione della indennità, saranno stabilite dal regolamento.

Non è concessa indennità di disoccupazione nei casi di turno di lavoro o di riduzione di orario.

Alle categorie di prestatori d'opera per le quali, agli effetti dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione,

dal Ministero delle corporazioni sono riconosciuti periodi di disoccupazione stagionale, non è concessa indennità durante tali periodi.

Art. 22.

L'indennità di disoccupazione è concessa per la stessa durata (commisurata al numero dei contributi versati) indicata nell'art. 18.

All'iscritto che abbia percepito l'indennità di disoccupazione per l'intero periodo massimo di cui al citato art. 18 non potrà essere concessa altra indennità se non dopo aver versato almeno altri 26 contributi settimanali.

Quando tra un periodo e l'altro di percezione della indennità l'iscritto non abbia compiuto almeno 26 settimane di lavoro e non abbia percepito l'indennità per il periodo massimo consentito, la indennità stessa sarà corrisposta sino al completamento dell'accennato periodo massimo.

Art. 23.

L'indennità giornaliera di disoccupazione è corrisposta a settimane posticipate ed è stabilita in misura variante a seconda della categoria a cui l'iscritto appartiene a norma del precedente art. 6 e cioè:

categoria 1ª, L. 3 — giornaliere;
categoria 2ª, L. 6 — giornaliere;
categoria 3ª, L. 9 — giornaliere;
categoria 4ª, L. 12 — giornaliere;
categoria 5ª, L. 15 — giornaliere;
categoria 6ª, L. 16,50 giornaliere.

Perde il diritto all'indennità di disoccupazione l'iscritto il quale non si attenga alle norme di controllo e di verifica stabilite dalla Cassa.

Sussidio funerario.

Art. 24.

In caso di morte dell'iscritto, il quale abbia versato almeno 52 contributi settimanali, è corrisposto alla vedova o ai figli, in mancanza ai genitori, ed in mancanza di questi ultimi ai fratelli o alle sorelle viventi a carico dell'assicurato, un sussidio funerario nella misura di 50 volte il contributo settimanale corrisposto negli ultimi sei mesi di iscrizione.

Amministrazione.

Art. 25.

L'esercizio finanziario della Cassa ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, con la relazione della Giunta esecutiva e del Collegio dei sindaci, è sottoposto all'esame ed alla approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Nei quindici giorni dopo la sua approvazione sarà trasmesso in copia al Ministero delle corporazioni ed alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Art. 26.

Il patrimonio della Cassa è costituito;

a) dai contributi dei soci;

b) dalle attività mobiliari ed immobiliari residuate dalle gestioni delle disciolte organizzazioni dei poligrafici;

c) dai fondi di riserva;

d) dalle eventuali donazioni, lasciti e dalle altre entrate straordinarie.

Art. 27.

La gestione della Cassa comprende i seguenti fondi, fra i quali sono ripartiti i contributi:

a) fondo per gli assegni di invalidità;

b) fondo per le indennità di malattia e per i sussidi di puerperio e funerari;

c) fondo per le indennità di disoccupazione;

d) fondo per le spese generali.

Le riserve accumulate in ciascun fondo — costituite dagli avanzi di esercizio depurati dalle eventuali spese che venissero deliberate a fine di gestione dal Consiglio di amministrazione — si considerano nettamente distinte da quelle degli altri fondi. Qualora per eventualità speciali, in caso di deficienza di uno dei fondi, si rendessero necessari prelevamenti da altri fondi, tali prelevamenti saranno fatti a solo titolo di anticipazione.

Art. 28.

In aggiunta ai fondi indicati nel precedente articolo, viene pure costituito un fondo di riserva straordinaria, alimentato: dalle attività annuali di carattere eccezionale; dalle attività residue per le gestioni delle indennità di malattia e di disoccupazione quando le rispettive riserve, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano raggiunto il limite ritenuto sufficiente per coprire future eccedenze passive; dalle attività residue del fondo per le spese generali.

Le attività del fondo di riserva straordinaria potranno essere dal Consiglio destinate a colmare passività di altri fondi od al funzionamento di altre forme di previdenza a favore degli iscritti.

Art. 29.

Le attività dovranno essere impiegate in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in depositi presso Istituti di credito di nota solidità;

c) in depositi presso le Casse postali di risparmio e in conti correnti postali;

d) in mutui ipotecari sino alla metà del valore libero dell'immobile per non oltre cinque anni e con la proroga di un anno, salvo disdetta;

e) nell'acquisto di beni immobili fino alla concorrenza del 25 per cento del patrimonio sociale.

Nelle operazioni di cui alla lettera *d*) non si può impiegare più del terzo del patrimonio sociale.

I valori, quando sia possibile, dovranno essere nominativi ed intestati alla Cassa.

La natura e la misura degli impieghi patrimoniali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Organi della Cassa.

Art. 30.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) il segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta e stampa, che è anche il presidente della Cassa;

b) dodici rappresentanti degli iscritti nominati dalla Federazione nazionale predetta, con speciale riguardo alle diverse regioni o aggruppamenti di regioni, ed al rispettivo numero di iscritti;

c) un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

I rappresentanti di cui alla lettera *b*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; cessano di far parte del Consiglio se perdono la qualità di iscritti o di addetti alla industria della carta e stampa.

Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un vice presidente, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 31.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

a) promuovere le eventuali modificazioni allo statuto ed approvare il regolamento e le altre norme relative alle concessioni delle prestazioni;

b) deliberare i bilanci e provvedere all'impiego delle attività;

c) fissare la misura dei contributi;

d) provvedere alla costituzione ed all'ordinamento degli uffici periferici;

e) fissare gli organici per il personale impiegatizio; stabilire le norme per le assunzioni, i licenziamenti ed i provvedimenti disciplinari del personale;

f) provvedere a quanto altro sia necessario per il buon funzionamento della Cassa.

Le modificazioni al presente statuto sono approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno, dopo l'approvazione della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Art. 32.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa in giudizio e fuori.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

Art. 33.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni trimestre, e straordinariamente tutte le volte che ne faccia richiesta il presidente o la Giunta esecutiva, o il Collegio dei sindaci, o la metà dei consiglieri od il Ministero delle corporazioni.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti e di ogni seduta è redatto processo verbale, firmato dal presidente o da chi ne fa le veci, e da due consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio potrà assistere il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti della industria o un suo delegato.

Art. 34.

In seno al Consiglio di amministrazione è costituita una Giunta esecutiva composta dal presidente, dal vice presidente, da due consiglieri scelti dal Consiglio fra i suoi componenti e dal rappresentante del Ministero delle corporazioni di cui alla lettera *c*) del precedente art. 30.

La Giunta esecutiva appronta tutte le proposte di provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio, e prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni di spettanza del Consiglio stesso e comunque necessarie per il buon andamento della Cassa, con l'obbligo di riferirne al Consiglio nella sua prima adunanza.

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.

La Giunta, come il Consiglio, delibera a maggioranza di voti; le sue sedute saranno valide quando sarà presente la maggioranza dei componenti; di ogni seduta sarà redatto processo verbale, firmato dal presidente o da chi ne fa le veci e da uno degli altri componenti.

Art. 35.

È istituito presso la Cassa un Collegio di sindaci composto:

a) da un membro nominato dal Ministero delle corporazioni;

b) da un membro nominato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria;

c) da un membro nominato dalla Federazione nazionale dei Sindacati fascisti addetti all'industria della carta e stampa.

I sindaci hanno le attribuzioni di cui all'art. 184 del Codice di commercio e saranno retribuiti con un compenso in misura fissata anno per anno dal Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti del Consiglio di amministrazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 36.

Entro due mesi dalla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del Regio decreto di riconoscimento giuridico della Cassa a norma dell'art. 36 ultimo comma del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e di approvazione del presente statuto sarà provveduto alla nomina ed alla convocazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio nei due mesi successivi al suo insediamento dovrà deliberare il regolamento al presente statuto, da sottoporre al Ministero delle corporazioni per l'approvazione.

Art. 37.

Finchè non sia disposto diversamente, i contributi sono fissati nella misura di cui alla seguente tabella:

Categorie	Salario settimanale	Ammontare del contributo settimanale	Ripartizione del contributo settimanale			
			Disoccupazione	Malattia e sussidio funerario	Invalidità	Spese generali
1	da oltre L. 30 a L. 60	1,60	0,80	0,20	,35	0,25
2	» » » 60 » 120	3,20	1,60	0,45	0,65	0,50
3	» » » 120 » 180	4,90	2,50	0,70	,95	0,75
4	» » » 180 » 40	6,60	3,40	,95	1,25	1,00
5	» » » 240 » 300	8,30	4,30	1,20	1,55	1,25
6	» » » 300	9,10	4,70	1,35	1,65	1,40

Art. 38.

Ogni cinque anni la Cassa provvederà alla compilazione del suo bilancio tecnico e ne darà comunicazione al Ministero delle corporazioni.

Art. 39.

Il Consiglio di amministrazione, con provvedimento preso a maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre lo scioglimento della Cassa e la nomina di un liquidatore. Saranno in tal caso applicate le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 20 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. 1382.

Convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la convenzione in data 11 luglio 1932, approvata con R. decreto-legge 28 stesso mese, n. 1136, stipulata con la Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima, con sede in Genova, per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia, per la durata di cinque anni dal 1° gennaio 1932;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare di cinque anni la durata della convenzione predetta;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'allegata convenzione stipulata addì 27 ottobre 1932-X con la Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima sedente in Genova, e con la quale viene fissata in dieci anni la durata della convenzione 11 luglio 1932 per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

Art. 2.

Per l'esecuzione della convenzione di cui all'articolo precedente è autorizzata, in aumento alla spesa prevista dalla tabella annessa al R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, e dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 1136, la spesa di L. 6.500.000 per l'esercizio 1936-37, di L. 13.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1937-38 al 1940-41 e di lire 6.500.000 per l'esercizio 1941-42.

Art. 3.

La Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) è autorizzata a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche e con altri Istituti che alla data del presente decreto siano autorizzati ad esercitare il credito navale, mutui contro cessione dell'intero contributo di esercizio dovuto alla Società predetta ai sensi dell'art. 13 della convenzione 11 luglio 1932, fino alla scadenza della convenzione stessa, come stabilito all'art 1 del presente decreto.

Nel caso in cui venisse a mancare alla Società « Italia », per qualsiasi causa, il diritto al pagamento parziale o totale del contributo di esercizio come sopra ceduto, lo Stato verserà ugualmente agl'Istituti mutuanti il contributo stesso, rivalendosene verso la Società « Italia ».

Art. 4.

Alle operazioni di mutuo di cui all'articolo precedente è concesso il trattamento dell'abbonamento tributario accordato all'Istituto di credito navale dall'art. 9 del R. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 94. — MANCINI

Convenzione modificativa a quella in data 11 luglio 1932 stipulata con la Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia.

Premesso che con convenzione in data 11 luglio 1932 approvata con R. decreto-legge 28 stesso mese n. 1136 la Società di navigazione « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) anonima con sede in Genova ha assunto l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacifico) e Genova-Australia per la durata di cinque anni dal 1° gennaio 1932 e verso il contributo da parte dello Stato di L. 500.000 a viaggio limitatamente a 12 viaggi all'anno per la prima linea ed a 14 viaggi all'anno per la seconda;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per cinque anni la durata della convenzione predetta;

fra il tenente generale di porto ispettore cav. di gr. cr. Giulio Ingianni, direttore generale della Marina mercantile, agente in nome e per conto del Ministero delle comunicazioni,

e l'on. cav. di gr. cr. prof. Domenico Brunelli fu Gilberto, amministratore delegato della « Italia » (Flotte riunite Cosulich, Lloyd Sabaudo, Navigazione Generale) società anonima sedente in Genova, in nome e per conto della Società stessa in virtù di regolare mandato, è stato concordato e stipulato quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 14 della convenzione 11 luglio 1932, approvata con R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, è modicato come segue:

« La presente convenzione avrà effetto dal 1° gennaio 1932 ed avrà la durata di dieci anni ».

Fatta a Roma in tre esemplari addì 27 ottobre 1932-X

Per il Ministero delle comunicazioni:

Il direttore generale della Marina mercantile:
GIULIO INGIANNI.

Per la Società di navigazione « Italia »:
DOMENICO BRUNELLI.

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*:
CIANO.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1383.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Mores.

N. 1383. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Mores (Sassari) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1932.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime cooperative « Banca agricola mantovana di Mantova » e « Banca mutua popolare di Mantova ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;
Vista l'istanza presentata dalle Società anonime cooperative « Banca agricola mantovana di Mantova » e « Banca mutua popolare di Mantova » le quali espongono di voler procedere alla loro fusione nel nuovo Istituto « Banca agricola mantovana »;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime cooperative « Banca agricola mantovana di Mantova » e « Banca mutua popolare di Mantova », rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *La Voce di Mantova*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6842)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana

N. 176 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Zandrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cattonar Eufemia ved. Zandrich, figlia del fu Nicolò e della fu Zuliani Pasqua, nata a Rovigno il 2 ottobre 1852 e abitante a Rovigno, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sandri » (Cattonar Eufemia ved. Sandri).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Giovanni Zandrich, nati a Rovigno: Margherita, il 29 aprile 1880; Anna, il 23 ottobre 1889; Giovanni, il 20 dicembre 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1931 Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5409)

N. 908 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kociancic) Biagio, figlio di Biagio e di Santa Riccobon, nato a Capodistria e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuseppina Deponte di Francesco e di Anna-Maria Destradi, nata a Capodistria l'8 ottobre 1900, ed ai figli nati a Capodistria: Pietro, il 25 luglio 1922; Mario, il 16 aprile 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5410)

N. 933 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kociancic) Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Pasqua Pecchiarich, nato a Bertocchi (Capodistria) il 13 luglio 1867 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Novel fu Giuseppe e fu Anna Turco, nata a Bertocchi (Capodistria) il 21 febbraio 1868.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5413)

N. 921 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kociancic) Nazario, figlio di Biagio e di Santa Riccobon, nato a Capodistria il 5 giugno 1896 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cossich di Giuseppe e di Anna Viller, nata a Figarola il 3 marzo 1900, ed alle figlie, nate a Capodistria: Santa, il 22 gennaio 1921; Palma, il 14 maggio 1925; Dianella, il 20 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5414)

N. 950 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Coslan » (Kozlan) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslan (Kozlan) Giuseppe, figlio di Giovanni e di Maria Sossich, nato a Capodistria il 30 settembre 1895 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cergol di Giuseppe e di Anna Olenich, nata a Capodistria il 3 agosto 1899, ed ai figli, nati a Capodistria: Oreste, il 9 ottobre 1919; Lidia, il 25 settembre 1920; Guido, il 14 dicembre 1923; Ettore, il 10 agosto 1925; Elvira, il 19 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5415)

N. 949 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Coslan » (Kozlan) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslan (Kozlan) Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Turco, nato a Bertocchi (Capodistria) il 2 aprile 1868 e abitante a Capodistria, è restituito,

a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cerboncich fu Antonio e fu Maria Biloslav, nata a Berda il 2 settembre 1874.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5416)

N. 948 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cepich Andrea, figlio del fu Giovanni e di Giacomo Rasman, nato a Capodistria il 7 marzo 1902 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Rasman di Giuseppe e di Margherita Zucca, nata a Capodistria il 14 febbraio 1904, ed ai figli, nati a Semedella (Capodistria): Nerina, il 15 settembre 1923; Adriano, il 23 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5417)

N. 947 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepich Andrea, figlio del fu Pietro e della fu Giustina Tamplenizza, nato a Semedella (Capodistria) il 10 marzo 1872 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Maria Meiach fu Antonio e fu Lucia Radin, nata a Topolovaz, il 9 novembre 1881, ed ai figli, nati a Semedella (Capodistria): Domenica, il 6 febbraio 1912; Maria, il 1° marzo 1913; Celestino, il 21 maggio 1915; Ersilia, il 16 ottobre 1916, nonchè alla figlia Domenica della defunta prima moglie; Domenica Depangher, nata a Semedella il 30 gennaio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5418)

N. 944 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cesnik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della sig.na Cesnik Nerina, figlia del fu Giuseppe e di Maria Pecchiarich, nata a Capodistria il 3 agosto 1918 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cesini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5419)

N. 934 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kociancic) Alessandro, figlio di Giovanni e di Maria Bertoch, nato a Bertocchi (Capodistria) il 28 ottobre 1894 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Amalia Apollonio di Giovanni e di Giovanna Cociancich, nata a Bertocchi (Capodistria) il 10 febbraio 1896, ed alle figlie, nate a Bertocchi (Capodistria): Viola, il 22 agosto 1919; Giustina, il 29 novembre 1920; Alessandria, il 10 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5420)

N. 935 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cociancich » e « Bertoch » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

I cognomi della sig.ra Cociancich Anna ved. di Giovanni, figlia del fu Antonio Bertoch e della fu Giovanna Bertoch, nata a Bertocchi (Capodistria) il 28 giugno 1872 e abitante a Capodistria, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani » e « Bertocchi » (Cociani ved. Anna Bertocchi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Cociani » anche al figlio Angelo, nato a Bertocchi (Capodistria) il 14 agosto 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5421)

N. 939 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kociancic) Paolo, figlio di Giovanni e di Antonia Bertoch, nato a Bertocchi (Capodistria) il 10 gennaio 1890 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Amalia Coslan di Antonio e di Babich Antonia, nata a Bertocchi (Capodistria) il 13 luglio 1890, e dai figli nati a Bertocchi (Capodistria): Antonia, il 17 gennaio 1914; Rosizza, il 7 dicembre 1916; Paolo, il 4 febbraio 1919; Modra, l'11 gennaio 1921; Nerina, il 24 aprile 1923; Guida, il 6 marzo 1925; Guido, il 27 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Leone.

(5422)

N. 942 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clobas Stefano, figlio del fu Biagio e della fu Maria Slatich, nato a Capodistria il 15 dicembre 1913 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Capodistria il 15 marzo 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5423)

N. 940 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Cociancich (Kociancic) Giovanna, figlia del fu Michele Dobrigna e della fu Maria Marzari, nata a Capodistria il 29 luglio 1866 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Vittorio, nato a Capodistria il 22 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5424)

N. 937 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cociancich » (Kociancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cociancich (Kociancic) Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Maria Skergat, nato a Covedo (Villa Decani) il 27 settembre 1874 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cociani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Scabar fu Antonio e di Antonia Marchesich, nata a Socerga il 15 gennaio 1885, ed ai figli, Anna-Paola, nata a Campello il 25 giugno 1907; Vittoria, nata a Campello il 3 luglio 1910; Francesco-Ferdinando, nato a Campello il 1° novembre 1912; Carlo-Rodolfo, nato a Bossamarino il 27 luglio 1917; Miro-Giovanni, nato a Capodistria il 1° aprile 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5425)

N. 896 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio di Matteo e della fu Anna Vergan, nato a Truscolo (Maresego) il 14 settembre 1888 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angela Zorzet di Antonio e di Giovanna Bertoch, nata a Capodistria il 27 marzo 1894, ed ai figli, nati a Capodistria: Rina, il 28 agosto 1920; Dino, l'8 luglio 1923; Antonio, il 2 giugno 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5426)

N. 897 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Anna Lovrecich, nato a Truscolo (Maresego) il 23 maggio 1890 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Veronica Paulovich di Giovanni, nata a Tersecco il 18 novembre 1896, ed alle figlie: Carmela, nata a Truscolo il 30 dicembre 1921; Anna, nata a Capodistria il 18 novembre 1926, ed ai figli della prima defunta moglie Maria Rasman, nati a Truscolo: Maria, il 29 marzo 1913; Felice, il 6 luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5433)

N. 893 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Coslovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva apposita mente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Coslovich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Rasman, nato a Truscolo (Maresego) il 16 febbraio 1885 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coslovi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Coslovich fu Giovanni e fu Anna Levar, nata a Terseco il 27 agosto 1891, ed ai figli, nati a S. Tomà: Angela, il 14 gennaio 1913; Antonio, il 12 luglio 1920; Mario, il 22 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5434)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 20 ottobre 1932-X, ha presentato all'on. Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto stesso anno, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932 con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino.

(6843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Bologna la III Mostra nazionale del cavallo trottatore.

Con decreto in data 2 ottobre 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1932-X, registro n. 8 Finanze, foglio n. 239, l'Associazione nazionale degli allevatori del cavallo trottatore di Bologna è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra nazionale del cavallo trottatore, che ha avuto luogo in Bologna dal 3 al 5 ottobre 1932-X.

(6834)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Casale-Tre Cupole-Bucari e Tre Cupole-Bellusa con sede in Trapani.

Con R. decreto 15 settembre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 15 corrente mese, al registro 16, foglio 57, è stato costituito il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Casale-Tre Cupole-Bucari e Tre Cupole-Bellusa con sede in Trapani.

(6809)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica Polesana a destra di Canalbianco e Po di Levante (Rovigo)

Con decreto 10 ottobre 1932-X, n. 5159-1, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha approvato, con alcune modifiche ed integrazioni, lo statuto del Consorzio per la bonifica Polesana a destra di Canalbianco e Po di Levante (Rovigo) deliberato dal commissario straordinario dell'Ente il 12 agoso 1932-X.

(6810)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare per la esecuzione delle opere idraulico-forestali del bacino montano dell'Alto Timavo (Fiume).

Con decreto Ministeriale 2557 del 21 ottobre 1932-X, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano dell'Alto Timavo, per una superficie globale di ettari 227.41, in comune di Castel Jablanizza (Fiume), previsti nel progetto di stralcio 15 dicembre 1931, approvato con decreto Ministeriale 28 gennaio 1932, n. 2938.

(6811)

Approvazione dello statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Frisanchi in comune di Caldonazzo (Trento).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 5432 del 21 ottobre 1932-X, ha approvato, con alcune integrazioni, lo statuto del Consorzio per l'acquedotto rurale Frisanchi in comune di Caldonazzo (Trento), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 29 maggio 1932.

(6812)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Bealera dell'Aquila », in Finale Ligure (Savona).

Con R. decreto 7 luglio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo, registro n. 15, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Bealera dell'Aquila » (Savona) con sede in Finale Ligure, provincia di Savona.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 48 ditte, con un comprensorio di ettari 16.92.93, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Finale Ligure l'11 ottobre 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6813)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Roverè della Luna » (Trento).

Con R. decreto 30 giugno 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre successivo, registro n. 15, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Roverè della Luna » (Trento), con sede in Comune omonimo, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 163 ditte, con un comprensorio di ettari 94.98.36 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Roverè della Luna il 10 aprile 1932, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6814)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 146

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2309 — Data: 27 agosto 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Maffezzoni Marino fu Stefano — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 55 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 ottobre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA

(6737)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del bollettino relativo alla quindicesima estrazione (scadenza 15 novembre 1932) dei premi assegnati ai buoni del Tesoro novennali — apparsa nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1932-X — il numero relativo al terzo premio della sesta serie di lire cinquantamila è stato erroneamente indicato nella traduzione letterale in: « un milione duecentocinquantanovemila *ottocentoventinove* » anzichè: « un milione duecentocinquantanovemila *ottocentoventuno* » come qui si rettifica.

(6844)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 223.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 ottobre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64 —
Francia (Franco)	76.70
Svizzera (Franco)	376.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.725
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.65
Cecoslovacchia (Corona)	58.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.35
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.27
Olanda (Fiorino)	7.885
Polonia (Zloty)	218 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.35
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.55
Id. 3,50 % (1902)	73.70
Id. 3 % lordo	52.90
Consolidato 5 %	83.45
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	100.475
Id. id. Id. 1940	101 —
Id. id. Id. 1941	100.925
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*) **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 13).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	299748 299749	21.875 — 3.125 —	Ceconi *Maddalena* detta Magda fu Giacomo, minore sotto la p. p. della madre Novak Giuseppina ved. di Ceconi Giacomo, dom. a Pielungo in Comune di Vito d'Asio (Udine). La 2ª rendita è con usuf. vital. a Novak Giuseppina ved. Ceconi ecc., come sopra.	Ceconi *Elena-Maddalena-Annunziata* fu Giacomo, minore ecc. come contro. La 2ª rendita è con usuf. come contro.
»	140486	745 —	Sala *Zita* fu Francesco, moglie di Valecce Nicola, dom. a Roma. Vincolata.	Sala *Maria-Rosa-Zita* fu Francesco, moglie ecc. come contro - Vincolata.
3,50 % (1906) 3,50 % (1902)	447207 15470	35 — 140 —	*Devito* Lucia di Luigi, nubile, dom. a Trani (Bari)	*De Vito* Lucia di Luigi, nubile, dom. a Trani (Bari)
3,50 % » » »	482756 515844 521751 524872	787,50 570,50 542,50 542,50	Mastrogiovanni Tasca Francesca-Paola fu Michele, moglie di Salamone *Bettino* fu *Bernardino*, dom. a Mistretta (Messina).	Mastrogiovanni Tasca Francesca-Paola fu Michele, moglie di Salamone *Silvio-Enrico-Edoardo-Benedetto-Giuseppe* fu *Giuseppe-Bernardino*, dom. come contro.
Cons. 5 %	137922	230 —	Grazi Fabio, Grazina e *Lodovico* fu Pompeo, minori sotto la p. p. della madre Laura Bianca ved. Grazi, dom. in Mercato Saraceno (Forlì).	Grazi Fabio, Grazina e *Lodovica* fu Pompeo, minori ecc. come contro
»	347121	160 —	Falciola *Ernesto* fu *Ernesto-Giacomo*, minore sotto la p. p. della madre Manera Giulia fu Giovanni, ved. di Falciola *Ernesto-Giacomo*, dom. a Vogogna (Novara).	Falciola *Giacomo-Ernesto* fu *Giacomo-Antonio-Saverio*, minori sotto la p. p. della madre Manera Giulia fu Giovanni, ved. di Falciola *Giacomo-Antonio-Saverio*, dom. come contro
» »	477983 477985	55 — 55 —	Carignano Domenica } fu *Giovanni-Battista*, Carignano *Pierina* } minori sotto la p. p. della madre Longo *Agnese*, ved. Carignano, dom. a Saluzzo (Cuneo)	Carignano Domenica } fu *Battista*, minori Carignano *Pietrina* } sotto la p. p. della madre Longo *Ines* ved. Carignano, dom. come contro.
Cons. 5 % Polizza comb.tf	9222	20 —	*Oppisi Battista* fu Luigi, dom. a Milano	*Oppozzi Giovanni-Battista*, fu Luigi, dom. a Milano
3,50 %	500363	143,50	Cavanna *Enrico* di Andrea, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Cavanna *Giuseppe-Enrico* di Andrea, dom. come contro
» Cons. 5 %	808054 355310	549,50 40 —	Tonietto Adele di *Serafino*, moglie di Rho Lorenzo, dom. a Bussoleno (Torino); con usuf. vital. a Tonietto Serafino fu *Battista*, dom. a Bussoleno (Torino)	Tonietto Adele di *Giovanni-Pietro-Serafino* moglie di Rho Lorenzo, dom. a Bussoleno (Torino); con usuf. vital. a Tonietto *Giovanni-Pietro-Serafino* fu *Giovanni-Battista*, dom. come contro.
3,50 %	798283	1.750	Romanengo *Adelina* vulgo Lina fu Filippo, nubile dom. a Genova.	Romanengo *Maria-Laura-Fanny-Adele* vulgo Lina fu Filippo, nubile, dom. a Genova
Cons. 5 %	268641	3.500 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
3,50 %	212079	63 —	Savaglio Umberto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Salina *Carolina* fu Giovanni, ved. di Giuseppe Savaglio, dom. a Varzo (Novara)	Savaglio Umberto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Salina *Rosa-Carolina* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	212076	63 —	Savaglio Giorgio fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente	Savaglio Giorgio fu Giuseppe, minore ecc. come la precedente

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 settembre 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA

8662

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16 dal 16 al 31 agosto 1932 - Anno X

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aquila	Prezza	O	1	—
Bari	Corato	B	-	1
Benevento (a)	Cusano Mutri	B	1	-
Bergamo	Calcinate	B	-	1
Id.	Taleggio	B	-	1
Brescia	Brescia	B	-	1
Id.	Capriano-Azzano	B	-	1
Campobasso	Venafro	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Catania	Belpasso	O	—	1
Catanzaro	Gizzeria	Cp	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Id.	Serra San Bruno	B	-	1
Id.	Zungri	B	-	1
Cosenza	Acquaformosa	O	—	1
Id.	Albidona	O	—	1
Id.	Amendolara	O		1
Id	Lungro	O	—	1
Id.	Papasidero	O	—	1
Id.	Rossano	B	-	1
Id	S. Martino di Fiorita	O	—	1
Id	S. Sofia d'Epiro	O	—	1
Foggia	Celenza Valfortore	O	1	—
Id.	Lesina	B	-	1
Id.	S Agata di Puglia	E	—	1
Id.	S Marco in Lamis	Cp O	1	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Troia	B	2	2
Id.	Id	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Frosinone	Supino	B	-	1
Id	Trivigliano	B	—	1
Matera	Genzano	O	—	3
Id.	Grottole	O	—	2
Id.	Mont'Albano	O	1	—
Id.	Montescaglioso	Cp	1	-
Novara	Romentino	B	—	1
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	—	1
Nuoro	Bitti	O	—	1
Id.	Fonni	Cp	—	1
Id.	Nurri	B	—	1
Parma	Langhirano	B	—	1
Pavia	Groppello Cairoli	B	—	1
Perugia	Trevi	B	—	1
Potenza	Calvello	Cp	—	1
Id.	Calvera	Cp	1	—
Id.	Laurenzana	O	3	—
Id.	Muro Lucano	O	1	—
Id.	Noepoli	O	1	2
Id.	Senise	B	1	—
Id.	Venosa	E	2	—
Ragusa	S. Croce Camerina	B	—	1
Reggio di Calabria	Mammola	O	—	1
Segue *Carbonchio ematico.*				
Roma	Canterano	B	1	–
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Colonna	B	1	-
Id.	Minturno	B	1	-
Id.	Poli	B	1	-
Id.	Priverno	B	1	
Id.	Rocca Canterano	B	1	
Id.	Roma	B		1
Id.	Tivoli	B	1	—
Salerno	Aquara	Cp		1
Id.	Eboli	Bi	1	—
Id.	Id.	E		1
Id.	Sala Consilina	B	1	
Id.	Salerno	Cp		1
Id	Sant'Arsenio	O	1	
Id	Tramonti	B		1
Siracusa	Carlentini	B		1
Terni	Calvi dell'Umbria	B		1
Trapani	Monte S. Giuliano	O	–	1
Treviso	Carbonera	B	-	1
Id.	Miane	B	—	1
Verona	Casaleone	B	—	1
Viterbo	Ronciglione	B	—	1
			29	59
Carbonchio sintomatico				
Aquila	Ateleta	B	—	1
Id.	Castel di Sangro	B	—	1
Cuneo	Tarantasca	B	—	1
Messina	S. Agata di Militello	B	—	1
Roma	Cerveteri	B		-
Id.	Cisterna	B	1	-
Id.	Roma	B	—	2
Id.	Terracina	B		—
			3	6
Afta epizootica				
Alessandria	Bozzole	B	1	—
Aosta	Aosta	B		1
Id.	Bionaz	B		2
Id.	Rhémes	B		—
Id.	Valdigna	B	—	1
Id.	Valpelline	B	—	3
Id.	Valsavaranche	B	—	1
Bergamo	Barbata	B	-	3
Id.	Fontanella	B		1
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Como	Solbiate Comasco	B	5	2
Cremona	Pescarolo	B	1	—
Id	Ricengo	B	1	—
Id	Soncino	B	1	1
Id.	Vescovato	B	1	—
Ferrara	Codigoro	B	2	—
La Spezia	Castelnuovo Magra	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Massa e Carrara	Fivizzano	O	1	—
Milano	Maleo	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Savona	Savona	B	—	1
Torino	Torino	B	—	1
Vercelli	Salussola	B	—	1
			15	22

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.			
Ascoli Piceno	Arquata	S	1	5
Id.	Castignano	S	—	[illegible]
Id.	Fermo	S	1	1
Id.	Monte S. Pietrangeli	S	1	—
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Monte Vidon Comb.	S	1	—
Id.	Ponzano	S	—	1
Id.	S. Elpidio	S		1
Avellino	Andretta	S	5	—
Id.	Volturara	S	—	1
Belluno	Belluno	S	1	—
Id.	Castellavazzo	S	1	—
Id.	Feltre	S	—	1
Id.	Fonzaso	S	1	—
Id.	Longarone	S	1	—
Id.	Quero	S	—	1
Id.	Sedico	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	2
Id	Monterenzio	S	—	1
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	1	—
Bolzano (*a*)	Bolzano	S	2	—
Id.	Castelrotto	S	2	—
Id.	Laces	S	2	—
Id.	Laives	S	2	—
Id.	Naturno	S	2	—
Id.	S. Leonardo	S	1	—
Id.	Silandro	S	1	—
Id.	Vandosie	S	1	—
Brescia	Cazzago S. Martino	S	—	1
Id.	Salò	S	—	1
Como	Asso	S	1	—
Cosenza	Amantea	S	—	3
Id.	Carolei	S	—	2
Id.	Fiumefreddo Bruzio	S	—	5
Ferrara	Ferrara	S	1	1
Fiume	Elsane	S	—	1
Forlì	Cesena	S	1	—
Gorizia	Caporetto	S	5	—
Id.	Castel Debra	S	2	—
Id.	Cormons	S	5	—
Id.	Gorizia	S	8	—
Macerata (*a*)	Castelraimondo	S	1	—
Id.	Civitanova	S	2	—
Id.	Corridonia	S	6	—
Id.	Montecosaro	S	1	—
Id.	Monte S. Giusto	S	1	—
Id.	Porto Civitanova	S	1	—
Id.	Porto Recanati	S	2	—
Id.	Potenza Picena	S	3	—
Id.	Recanati	S	1	—
Modena	Castelfranco	S	2	—
Id.	Soliera	S	—	1
Novara	Trecate	S	1	—
Id.	Vespolate	S	—	1
Padova	Selvazzano	S	—	1
Pavia	Albuzzano	S	1	—
Id.	Belgioioso	S	3	—
Id.	Borgo S. Siro	S	3	—
Id.	Carbonara Ticino	S	—	1
Id.	Cassolnuovo	S	—	1
Id.	Cava Manara	S	2	1
Id.	Linarolo	S	1	—
Id.	Lomello	S	1	—
Id.	Siziano	S	1	—
Id.	Torre d'Isola	S	1	—
Id.	Tromello	S	2	1
Id.	Vigevano	S	1	—
Id.	Vistarino	S	1	—
	Segue *Malattie infettive dei suini.*			
Pavia	Zerbolò	S	1	—
Perugia	Perugia	S	1	—
Id.	Sellano	S	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	S	1	1
Piacenza	Ponte dell'Olio	S	1	—
Id.	Villanova d'Adda	S	1	—
Polà	Antignana	S	4	—
Id.	Buie	S	—	3
Id.	Gimino	S	7	
Id.	Pisino	S	25	—
Id.	Umago	S	—	1
Id.	Verteneglio	S	—	1
Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Corleto Perticara	S	3	—
Ravenna	Alfonsine	S	—	1
Id.	Conselice	S	—	1
Id.	Ravenna	S	2	1
Roma	Roma	S	7	—
Rovigo	Adria	S	4	—
Id.	Corbola	S	—	3
Salerno	S. Valentino Torio	S	—	3
Id.	Sarno	S	—	6
Sondrio	Sondrio	S	1	—
Id.	Torre S. Maria	S	1	—
Teramo	Civitella del Tronto	S	—	4
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Borgo	S	—	1
Id.	Cavalese	S	—	2
Id.	Cles	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Egna	S	—	2
Id.	Folgaria	S		2
Id.	Lavarone	S		2
Id.	Levico	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	2
Id.	Peio	S	—	1
Id.	Rabbi	S		1
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	2
Id.	Tou	S		1
Treviso	Asolo	S	—	1
Trieste	Trieste	S		1
Udine	Casarza	S	—	1
Id.	Moruzzo	S	1	1
Id.	Palmanova	S	—	1
Venezia (*a*)	S. Stino di Livenza	S	2	
Verona	Albaredo	S	—	3
Id.	Bardolino	S		1
Id.	Verona	S		1
Vicenza	Arzignano	S	—	1
Id.	Castagnero	S	—	1
Id.	Malo	S	—	1
			159	102
	Morva.			
Lecce	Specchia	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			4	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	2	—
Id.	Lauro	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	
Id.	Casamarciano	E	1	—
Id.	Cicciano	E	2	—
Id.	Marcianise	E	1	2
Id.	Napoli	E	7	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	6	—
Id.	Villa Literno	E	2	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Serre	E	1	
Trapani	Marsala	E	1	—
			30	
	Rabbia			
Ancona	Ancona	Cn		3
Id.	Iesi	Cn	—	2
Arezzo	Bibbiena	Cn	—	2
Frosinone	Villa Latina	Cn	—	1
Massa e Carrara	Massa	Cn	—	1
Napoli	Aversa	Cn	—	2
Id	Gragnano	Cn	—	2
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	12
Id.	Portici	Cn	—	2
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	[illegible]
Palermo	Palermo	Cn	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Cn		[illegible]
Pistoia	Tizzana	Cn	—	1
Potenza	Melfi	Cn	—	1
Ragusa	Modica	Cn	—	1
Id.	Vittoria	Cn	1	—
Salerno	Montecorvino Rovella	Cn		1
Terni	Ferentillo	Cn	1	
Varese	Lavena Ponte Tresa	Cn	—	[illegible]
Viterbo	Bassano di Sutri	Cn		1
			2	40
	Rogna			
Aquila	Ovindoli	O	1	—
Id.	Pereto	O	1	—
Id.	Roccadimezzo	O	1	—
Belluno	Sedico	E	[illegible]	—
Campobasso	Castel S. Vincenzo	O	14	—
Id.	Castropignano	E	1	—
Id.	Cerro al Volturno	O		—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	[illegible]	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Frosinone	Frosinone	O	1	—
Macerata (*a*)	Pioraco	O	[illegible]	—
Id.	Serravalle	O	[illegible]	—
Matera	Pomarico	O	1	—
Perugia	Cascia	O	[illegible]	—
Id.	Foligno	O	1	—
Id.	Norcia	O	2	—
Id.	Spoleto	O	6	—
	Segue Rogna			
Potenza	Marsico Nuovo	O	5	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	S. Arcangelo	O	1	—
Rieti	Poggio Nativo	O	1	—
Roma	Castel S Pietro Rom.	O	1	—
Id.	Roma	O	4	1
Viterbo	Canino	O	5	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civitella d'Agliano	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			61	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Bolzano (*a*)	Castelbello-Ciardes	Cp	1	—
Foggia	Rignano Garganico	Cp	2	—
Potenza	Moliterno	CpO	1	—
Salerno	Romagnano al Monte	CpO	1	—
Siracusa	Palazzolo Acreide	O	—	1
Teramo	Crognaleto	CpO	2	—
			7	1
	Aborto epizootico			
Alessandria	Casale Monferrato	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Belluno	Cortina d'Ampezzo	B	—	1
Bologna	Bologna	B	1	—
Id.	Budrio	B	1	—
Id.	Imola	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	1
Id.	Monghidoro	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Praduro e Sasso	B	1	—
Ferrara	Ferrara	O	1	1
Massa e Carrara	Fivizzano	O	1	—
Modena	Bastiglia	B	—	1
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Trecate	B	1	—
Parma	Lesignano	B	2	—
Id.	Noceto	B	2	—
Id.	S Pancrazio	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	1	—
Id.	Bosnasco	B		1
Id.	Certosa di Pavia	B	2	—
Id.	Filighera	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	—	1
Id.	Vigevano	B	1	—
Roma	Roma	B	4	—
Venezia (*a*)	S. Michele del Quarto	B	1	—
Verona	Albaredo d'Adige	B	—	1
Vicenza	Isola Vicentina	B	—	2
			30	12

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Tubercolosi bovina				
Bari	Corato	B		
Frosinone	Atina	B	—	1
Livorno	Castagneto Carducci	B	—	1
Id.	Piombino	B	—	1
Macerata *(a)*	Magliano	B	1	—
Massa e Carrara	Massa	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Id.	Lugo	B	—	1
			1	[illegible]
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Amandola	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	—
Ferrara	Ferrara	B	—	[illegible]
Id.	Poggiorenatico	B	—	[illegible]
Macerata *(a)*	Corridonia	B	[illegible]	—
Id.	Macerata	B	1	—
Id.	Montelupone	B	1	—
Id.	S. Ginesio	B	1	—
Potenza	S. Arcangelo	B	2	—
Ravenna	Solarolo	B	—	1
			13	
Influenza del cavallo.				
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Colera dei polli				
Foggia	Foggia	P	—	1
Id.	S. Marco in Lamis	P	—	1
Padova	Selvazzano	P	—	1
Sondrio	Sondrio	P	—	1
			—	4

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	38	71	88
Carbonchio sintomatico	4	8	9
Afta epizootica	14	24	37
Malattie infettive dei suini	35	122	261
Morva	3	5	5
Farcino criptococcico	5	16	32
Rabbia	14	22	42
Rogna	11	27	62
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	6	[illegible]
Aborto epizootico	14	33	42
Tubercolosi bovina	6	8	8
Diarrea dei vitelli	5	10	16
Influenza del cavallo	1	1	1
Colera dei polli	3	4	4

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente

(6771)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 6 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1932.

N. 11081, trascritto il 21 dicembre 1927.

Trasferimento totale da Zallud Hans, a Milano, a Del Mare Antonio, a Milano, della privativa industriale n. 265982 reg. gen.; con decorrenza del 20 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Valvola composta d'aspirazione e di scarico per compressori e per motori a scoppio ».

(Atto di cessione del 14 novembre 1927, registrato il 16 novembre 1927, all'ufficio demaniale di Abbiategrasso, n. 199, vol. 52, atti privati).

N. 11082 trascritto il 13 settembre 1928.

Trasferimento totale da Zeller Willy e Maier Walter, a Soleure (Svizzera) a Steiger Walter, a Saint-Blaise, Neuchâtel (Svizzera), della privativa industriale n. 269547 reg gen.; con decorrenza dall'11 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Processo di preparazione di un combustibile contenente alcool ».

(Atto di cessione del 17 luglio 1928, registrato il 7 settembre 1928, all'ufficio demaniale di Roma, n. 5315, vol. 381, atti privati.

N. 11083, trascritto il 18 settembre 1928.

Trasferimento totale da Zazzara Donato, a Napoli, alla Soc. Meccanica « La Precisa », a Napoli, della privativa industriale numero 269631 reg. gen.; con decorrenza dal 2 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovi perfezionamenti nelle carriole a mano ».
(Atto di cessione del 21 agosto 1928, registrato il 25 agosto 1928, all'ufficio demaniale di Napoli, n. 299, vol. 49, atti privati).

N. 11084, trascritto l'8 settembre 1928.
Trasferimento totale da Tolzmann Robert e Sieracki Felix, a Berlino, a Seemann Otto M., a Berlino, della privativa n. 272995 reg. gen.; con decorrenza dal 1° giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per gonfiare pneumatici con gas compresso ».
(Atto di cessione del 22 giugno 1928, registrato il 25 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4587, vol. 381, atti privati).

N. 11085 trascritto il 5 dicembre 1929.
Trasferimento totale dalla Stuebing Cowan Company, a Cincinnati - Ohio, alla Yale and Towne Manufacturing Company, a Stamford, Connecticut, della privativa industriale n. 263371 reg. gen.; con decorrenza dal 24 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei carrelli elevatori ».
(Atto di cessione del 31 luglio 1929, registrato il 2 dicembre 1929, all'ufficio demaniale di Roma, n. 13529, vol. 399, atti privati).

N. 11086 trascritto il 27 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Stirling Boiler Co. Ltd., a Londra, a Mackay Henry John Sunkerland, a Ryde (Gr. Bret.), alla Stirling-Boiler Company Limited, a Londra, della privativa industriale numero 180694 reg. gen.; vol. 518, n. 25 reg. att., con decorrenza dal 26 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements apportés et relatifs aux chaudières à tubes d'eau ».
(Atto di cessione del 4 luglio 1928, registrato il 13 agosto 1928, all'ufficio demaniale di Torino, n. 6008, vol. 502, atti privati).

N. 11087, trascritto il 4 agosto 1928.
Trasferimento totale da Fenoglio Ernesto e Ricanzone Domenico, a Torino, alla Soc. An. « Fiat », a Torino, della privativa industriale n. 265139 reg. gen.; con decorrenza dal 13 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per stendere la vernice a filetti (filettatura) ».
(Atto di cessione del 31 luglio 1928, registrato il 2 agosto 1928, all'ufficio demaniale di Torino, n. 5181, vol. 502, atti privati).

N. 11088, trascritto il 1° agosto 1928.
Trasferimento totale da Bassetti Mario e Foco Bruno, a Torino, a Bassetti Mario, a Torino, della privativa industriale numero 266410 reg. gen.; con decorrenza dal 24 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Rondella spiro-elicoidale di bloccaggio ».
(Atto di cessione del 7 maggio 1928, registrato il 10 maggio 1928, all'ufficio demaniale di Chivasso, n. 1634, atti pubblici).

N. 11089, trascritto il 31 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Société P. Navarre & Fils, a Parigi, alla Société Le Bot & Chauveur, a Concarneau Finistère (Francia), della privativa industriale n. 237140 reg. gen.; vol. 679, n. 174 reg. att., con decorrenza dal 14 febbraio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per tagliare la testa e le interiora dei pesci ».
(Atto di cessione del 30 maggio 1927, registrato il 24 agosto 1927, all'ufficio demaniale di Roma, n. 4355, vol. 368, atti privati).

N. 11090, trascritto il 31 agosto 1928.
Trasferimento totale da Merton Herbert, a Caversham (Gr. Bret.), alla Herbert Engineering Company (1924), Limited, a Caversham, Reading (Berkshire), della privativa industriale n. 177078 reg. gen.; vol. 511, n. 75 reg. att., con decorrenza 30 luglio 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Innovazioni nei o relativi ai porta alesatori ».
(Atto di cessione del 10 luglio 1928, registrato il 14 agosto 1928, all'ufficio demaniale di Roma, n. 3771, vol. 380, atti privati).

N. 11091, trascritto il 30 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Maison Wilhelm Morrell A. G. a Lipsia, alla Brunsviga Maschinenwercke Grimme, Natalis & C. A. G., a Baunschweig (Germania), della privativa industriale n. 196815 reg. gen.; vol. 559, n. 224 reg. att., con decorrenza dal 2 marzo 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Macchine à calculer ».
(Atto di cessione del 20 giugno 1928, registrato il 20 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4104, vol. 380, atti privati).

N. 11092, trascritto il 30 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Wilhelm Morrell A. G., a Lipsia, alla Brunsviga-Maschinenwerke Grimme, Natalis & C. A. G. a Baunschweig (Germania), della privativa industriale n. 216123 reg. gen.; vol. 679, n. 14 reg. att., con decorrenza dal 18 dicembre 1922, per l'invenzione dal titolo:
« Machine à calculer avec dispositif de mise en reserve des valeurs numériques ».
(Atto di cessione del 20 giugno 1928, registrato il 20 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4104, vol. 380, atti privati).

N. 11093, trascritto il 7 agosto 1928.
Trasferimento totale da Bonezzi Ideo, a Villa Santa Croce (Reggio Emilia), a Marconi Iginio, a Reggio Emilia, della privativa industriale n. 268444 reg. gen.; con decorrenza dall'11 aprile 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per fabbricare calze a disegni con macchine circolari ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1928, registrato il 25 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1298, vol. 583, atti privati).

N. 11094, trascritto il 3 agosto 1928.
Trasferimento totale dall'A. G. vorm. Seidel & Naumann, a Dresda, alla Hasler A. G. vorm. Telegraphen-Werkstätte von G. Hasler, a Berna, della privativa industriale n. 201279 reg. gen.; vol. 581, n. 176 reg. att., con decorrenza dal 25 luglio 1921, per l'invenzione dal titolo:
« Compteur de vitesse avec un ou plusieurs organes de mesure » e dell'attestato di complemento n. 220724 reg. gen.
(Atto di cessione del 17 giugno 1927, registrato il 24 luglio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2053, vol. 380, atti privati).

N. 11095, trascritto il 27 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Servel, Corporation, a Evansville Indiana (S U.A.), alla Servel, Inc., della privativa industriale n. 255495 reg. gen., con decorrenza dal 25 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo refrigerante ».
(Atto di cessione del 27 giugno 1928, registrato il 22 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4250, vol. 380, atti privati).

N. 11096, trascritto il 20 giugno 1928.
Trasferimento totale da Schwarz August, a Frankfürt s/M. a Herwig Alex, a Frankfürt s/M., della privativa industriale n. 250754 reg. gen.; con decorrenza dal 16 giugno 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Tromba da segnali ».
(Atto di cessione del 21 maggio 1928, registrato il 16 giugno 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29211, vol. 378, atti privati).

N. 11097, trascritto il 23 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A. G. Hodler Ernst e Bosek Andreas, ad Augsburg, alla Transkrit A. G., a Zurigo, della privativa industriale n. 256246 reg. gen.; con decorrenza dal 29 dicembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento ed apparecchio per la riproduzione di formulari stampati con la parte posteriore copiativa a superficie interrotta ».
(Atto di cessione del 25 aprile 1928, registrato il 2 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 2776, vol. 380, atti privati).

N. 11098, trascritto il 23 agosto 1928.
Trasferimento totale da Graves Arnold, a Westminster, Londra, alla Safety Anti-Dazzle Bulb Syndicate Limited, a Londra della privativa industriale n. 225978 reg. gen.; vol. 567, n. 73 reg. att. con decorrenza dal 28 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle lampade a riflettore per veicoli ».
(Atto di cessione del 9 luglio 1928, registrato il 20 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4100, vol. 380, atti privati).

N. 11099, trascritto il 18 agosto 1928.
Trasferimento totale dalla Cellon Werke Dr Arthur Eichengrün, a Charlottenburg (Germania), alla Rheinische-Westfalische-Sprengstoff-Actien-Gesellschaft, a Köln (Germania), della privativa industriale n. 187799 reg. gen.; vol. 532, n 144 reg att., con decorrenza dal 30 giugno 1920, per l'invenzione dal titolo:
« Fabbricazione di una massa plastica di forme compresse dalla stessa ».
(Atto di cessione del 25 giugno 1928, registrato il 10 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 3557, vol. 380, atti privati).

N. 11100, trascritto il 7 agosto 1928.
Trasferimento totale da Hentschel Hermann e Greggersen Hans, ad Hamburg, alla Autogen Gasaccumulator A G., a Berlino, della privativa industriale n. 260000 reg. gen.; con decorrenza dal 12 aprile 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Cannello per la produzione autogena di fori da chiodatura ».
(Atto di cessione del 17 febbraio 1928, registrato il 23 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n 27219, vol. 377, atti privati).

N. 11101, trascritto il 1° giugno 1928.
Trasferimento totale da Martini Giuseppe e Solari Aldo, a Genova, a De Magistris Berardino, a Genova, della privativa industriale n. 258905 reg. gen.; con decorrenza dal 29 luglio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per tagliare pasta per panificazione ».
(Atto di cessione del 19 aprile 1928, registrato il 26 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 11323, vol. 497, atti pubblici).

N. 11102, trascritto il 1° giugno 1928.
Trasferimento totale da Martini Giuseppe, Solari Aldo e De Magistris Berardino, a Genova, a De Magistris Berardino, a Genova, della privativa industriale n 263475 reg. gen.; con decorrenza dal 28 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per la confezione della pasta da pane in panini ».
(Atto di cessione del 19 aprile 1928, registrato il 26 aprile 1928 all'ufficio demaniale di Genova, n. 11323, vol. 497, atti pubblici).

N. 11103, trascritto il 31 maggio 1928
Trasferimento totale dalla Soc. An. Arti Grafiche e Decorative A. G. E. D., a Torino, a Muzzioli Gaetano, a Milano, della privativa industriale n. 219185 reg gen.; vol. 675, n. 198 reg. att., con decorrenza dal 15 marzo 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la preparazione di vernici impiegate per disegni a colore trasportabili su legno, tela e simili »
(Atto di cessione del 21 maggio 1928, registrato il 26 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n 60845, vol. 500, atti privati).

N. 11104, trascritto il 31 maggio 1928.
Trasferimento totale dalla Soc. An. Arti Grafiche e Decorative A. G. E. D., a Torino, a Muzzioli Gaetano, a Milano, della privativa industriale n. 230794 reg gen.; vol. 609, n. 161 reg. att., con decorrenza dal 20 maggio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema di decalco da riportarsi su legno, stoffe, superfici murali, sia liscie che ruvide, e per altri materiali e processo per la stampa delle decalco stesse e per il loro riporto ».
(Atto di cessione del 21 maggio 1928, registrato il 26 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n 60845, vol. 500, atti privati)

N. 11105, trascritto il 17 marzo 1932.
Trasferimento totale da Lo Presti Michele, a Milano, alla Ditta Riccardo Radaelli, a Milano, della privativa industriale n. 296967 reg. gen.; con decorrenza dal 27 febbraio 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento e relativa installazione per la realizzazione di cinematografia luminosa, specialmente pubblicitaria ».
(Atto di cessione del 4 marzo 1932, registrato l'11 marzo 1932 all'ufficio demaniale di Milano, n 10487, vol 629, atti privati).

Roma, agosto 1932 - Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

(6816)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 7 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1932.

N 11106, trascritto il 14 luglio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n 151123 reg gen.; vol 453, n 150 reg. att, con decorrenza dall'8 ottobre 1915, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour la fabrication d'éthers cellulosiques insolubles dans le chloroforme et leur produits de transformation »
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n 41892 vol. 436, atti privati).

N. 11107, trascritto il 22 gennaio 1932
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 217761 reg gen.; vol. 647, n 113 reg. att, con decorrenza dal 2 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux procédés et appareils pour la fabrication des fils de soie artificielle et de fils analogues ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11108, trascritto il 22 gennaio 1932
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 217924 reg. gen.; vol. 671, n. 73 reg. att, con decorrenza dal 17 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux soupapes de reglage ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma n. 41892, vol 436 atti privati).

N. 11109, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n 220640 reg. gen.; vol 658, n 56 reg att, con decorrenza dal 3 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements ayant trait à la fabrication des dérivés de la cellulose ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922 registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n 41892, vol 436, atti privati).

N. 11110 trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 220785 reg. gen.; vol. 658, n 183 reg att, con decorrenza dal 21 maggio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements aux appareils pour la production de la soie artificielle et des matieres analogues »
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11111, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 222794 reg. gen.; vol. 679, n. 27 reg. att., con decorrenza dal 14 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour la separation d'un ou plusieur éléments de melanges de liquides »
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol 436, atti privati).

N. 11112, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n 222812 reg. gen.; vol 685, n. 240 reg att, con decorrenza dal 17 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la teinture ou coloration de produits en acetate de cellulose ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11113, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 222814 reg gen.: vol. 665, n. 9 reg. att., con decorrenza dal 17 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la teinture ou coloration de produits en acetate de cellulose ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11114, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 223260 reg. gen., vol. 671, n. 86 reg att., con decorrenza dal 23 luglio 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la fabrication de la soie artificielle, du crin de cheval artificiel et des produits analogues ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11115, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 223292 reg gen.: vol. 667, n. 19 reg att., con decorrenza dal 3 agosto 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Perfectionnements à la fabrication des tissus ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11116, trascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 227065 reg. gen.: vol 578, n. 206 reg. att., con decorrenza dal 3 gennaio 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti relativi alla fabbricazione o al trattamento di fili composti da filamenti artificiali e prodotti che ne risultano ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol. 436, atti privati).

N. 11117, tascritto il 22 gennaio 1932.
Trasferimento totale da Dreyfus Henry, a Londra, alla Fabrique de Soie Artificielle de Tubize Société Anonyme, a Bruxelles, della privativa industriale n. 228403, reg. gen.: vol. 582, n. 120, reg att., con decorrenza dal 6 marzo 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Soluzioni riguardanti la fabbricazione di seta artificiale e prodotti affini ».
(Atto di cessione del 25 marzo 1922, registrato il 27 giugno 1932 all'ufficio demaniale di Roma, n. 41892, vol. 436, atti privati).

Roma, settembre 1932 Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

(6817)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 8 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1932.

N. 11118, trascritto il 14 gennaio 1928.
Trasferimento totale da Wetzell Carlos & Jnhoffen Walther, il 1° a Berlin-Friedenau ed il 2° a Wilmersdorf, alla N. V. Internationale Automaten Meaatschappij, a Den Haag, della privativa industrialen 248011 reg gen.; con decorrenza dal 23 marzo 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Distributore automatico per piccoli oggetti ».
(Atto di cessione a firma dei cedenti del 24 settembre 1927, registrato l'11 gennaio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 39614, volume 497, atti privati).

N. 11119, trascritto il 22 agosto 1928.
Trasferimento totale da Carcano Francesco, a Vill'Albese (Como), a Perego Pierino, a Villa S. Fiorano (Milano), della privativa industriale n. 265785 reg. gen., con decorrenza dal 2 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per il comando delle navette nei telai per tessere nastri a navette multiple ».
(Atto di cessione del 16 agosto 1928, registrato il 18 agosto 1928 all'ufficio demaniale di Milano, n. 3214, vol 176, atti privati).

N. 11120, trascritto il 18 dicembre 1928.
Trasferimento totale da Bittner Leo Olaf e Neff Franz, a München (Germania), a Dyckerhoff Adolf, a Köln (Germania), della privativa industriale n. 260118 reg. gen.; con decorrenza dal 16 maggio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Staffa di sicurezza per viti ».
(Atto di cessione del 3 maggio 1928, registrato il 14 dicembre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14906, vol. 385, atti privati).

N. 11121, trascritto il 1° ottobre 1929.
Trasferimento totale da Liebender Gottlieb, a Oelsnitz in Vogtland (Germania), alla Koch & Te Koch Teppich Fabrik, a Oelsnitz i/ Vogtland, della privativa industriale n. 278352 reg gen.; con decorrenza dal 9 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo automatico e meccanico per l'introduzione ed il convogliamento dei singoli fili colorati di trama durante la tessitura di materiali di preparazione di ciniglia e tappeti ».
(Atto di cessione del 23 agosto 1929, registrato il 26 settembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 7260, vol. 396, atti privati).

N. 11122, trascritto il 9 novembre 1929.
Trasferimento totale da Ostermeier Johannes, a Althegnenberg (Germania), alla Hauff-Leonar A. G., a Wandsbek-Amburgo, della privativa industriale n. 280917 reg. gen.; con decorrenza dall'11 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Lampada a lampo luminoso adatta specialmente per fotografie ».
Atto di cessione del 2 settembre 1929, registrato l'8 novembre 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 10760, vol. 397, atti privati).

N. 11123, trascritto il 16 ottobre 1929.
Trasferimento totale da Pozzi Enrico, a Milano, alla Soc. An. Italiana Regina Lux, a Milano, della privativa industriale n. 263507 reg. gen.; con decorrenza dal 26 ottobre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Stufa a combustibile liquido specialmente petrolio ».
(Atto di cessione del 26 settembre 1929, registrato l'8 ottobre 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 420, vol 3264, atti privati).

N. 11124, trascritto il 27 agosto 1931.
Trasferimento totale da Rabinowitsch Efraim, a Parigi-Montrouge, alla « Sanfarine » Société Anonyme de Nouveaux Procédés Rationels de Panification et de Préparation de Pâtes de Céréales, a Parigi-Montrouge, della privativa industriale n. 293271 reg. gen.; con decorrenza dal 21 agosto 1928, per l'invenzione del titolo:
« Processo ed apparecchio per la fermentazione e la solubilizzazione di cereali bagnati e germinati ».
(Atto di cessione del 23 luglio 1931, registrato il 21 agosto 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 7593, vol. 507, atti privati).

N. 11125, trascritto il 17 maggio 1932.
Trasferimento totale da Nardini Angelo, a Firenze, alla Soc. An. Costruzioni Italiane Serrature Affini « C.I.S.A. », a Firenze, della privativa industriale n. 263850 reg. gen.: con decorrenza dal 26 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Serratura con apriporta senza tirante esterno ».
(Atto di cessione dell'11 maggio 1932, registrato il 12 maggio 1932 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 25313, vol. 554, atti pubblici).

N. 11126, trascritto il 24 agosto 1932.
Trasferimento totale da Galasso Pietro, Hemmi Federico, Hemmi Carlo ed Hemmi Ernesto, a Napoli, alla Società Italiana Brevetti Galasso Hemmi Vaporizzatori Olio Pesante (V.O.P.), a Napoli,

della privativa industriale n. 208844 reg. gen.; vol. 556, n. 149, reg. att., con decorrenza dal 14 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo dispositivo per vaporizzare e miscelare olii pesanti per uso forza motrice, applicabile nei motori a scoppio in genere a quattro tempi ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato notarile del 22 luglio 1932).

N. 11127, trascritto il 24 agosto 1932.

Trasferimento totale da Società Italiana Brevetti Galasso Hemmi Vaporizzatori Olio Pesante (V.O.P.), alla Società Italiana V.O.P. (Vaporizzatore Olio Pesante), della privativa industriale numero 208844 reg. gen.; vol. 556, n. 149, reg. att., con decorrenza dal 14 febbraio 1923, per l'invenzione dal titolo:

« Nuovo dispositivo per vaporizzare e miscelare olii pesanti per uso forza motrice, applicabile nei motori a scoppio in genere a quattro tempi »

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato notarile del 22 luglio 1932).

N. 11128, trascritto il 7 marzo 1931.

Trasferimento totale da Cravetto Antonio, a Nizza, alla « Satujo » Soc. An. de Construction de Tuyaux sans joints, Système Cravetto (B. té S.G.D.G.), a Parigi, della privativa industriale numero 289524 reg. gen.; con decorrenza dal 22 aprile 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Anima per la costruzione di tubi in cemento od in cemento armato senza giunti e di qualsiasi lunghezza ».

(Atto di cessione del 2 febbraio 1931, registrato il 3 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 31598, vol 515, atti privati).

Roma, settembre 1932 - Anno X

Il direttore: A. JANNONI.

(6818)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione del decreto Ministeriale in data 31 agosto 1932 apparsa nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 1932-X e relativa ai concorsi banditi per posti di segretario capo e di segretario nei ruoli dell'Amministrazione universitaria, all'art. 1, paragrafi 1° e 2°, in luogo di « (gruppo *A*, grado 11°) », deve leggersi: « (gruppo *A*, grado 9°) », come qui si rettifica.

(6845)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto l'art. 4 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, col quale i posti che in ciascun ruolo di agenti subalterni compreso nel R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni, risultino disponibili all'atto della revisione prevista dal R. decreto 9 agosto 1929, n. 1417, sono conferiti, prescindendo dal limite massimo di età, al personale comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali almeno dal 1° gennaio 1930, in possesso degli altri requisiti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n 2395;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Visto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli pel conferimento di n. 5 posti nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, così ripartiti:

a) due posti di guardia notturna;

b) tre posti di custode.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, prescindendo dal limite massimo di età, coloro che almeno dal 1° gennaio 1930 si trovino comunque in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali e che siano in possesso degli altri requisiti.

Art. 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni;

b) certificato del podestà del Comune di origine, legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua residenza, legalizzato dal Prefetto;

d) certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale, legalizzato dal presidente del Tribunale;

e) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

f) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva. Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle eventuali benemerenze di guerra. Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

g) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

h) i titoli di studio, eventualmente posseduti, da trasmettersi in originale o in copia autentica, e tutti quegli altri documenti che l'aspirante stesso credesse opportuno nel proprio interesse.

Alla istanza stessa dovrà essere unito altresì un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino la data di assunzione in servizio straordinario, la capacità, l'operosità e la diligenza.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della loro presentazione.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che non inviassero la domanda con tutti i documenti richiesti o che li inviassero irregolari.

Art. 5

Le nomine ai posti suindicati saranno disposte nell'ordine risultante dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 6

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46,

e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, dovranno prestare un periodo di prova per almeno sei mesi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6820)

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 171 borse di studio per alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la legge 2 luglio 1929, n. 1272;
Veduto il regolamento 18 luglio 1932, n. 1067;
Veduto l'art. 33 del regolamento 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto l'art. 1 della legge 12 giugno 1932, n. 777;

Decreta:

È aperto un concorso per 171 borse di studio per alunni maschi che frequentino i Regi istituti magistrali.

Le borse di studio poste a concorso sono:
— per i corsi inferiori, n. 20 di L. 1056, e n. 38 di L. 2200;
— per i corsi superiori, n. 38 di L. 1056, e n. 75 di L. 2200.

Le borse stesse sono assegnate in godimento presso i Regi istituti magistrali indicati nell'elenco annesso al presente decreto (all. *A*).

Al concorso possono partecipare i giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, i quali siano iscritti a qualsiasi classe del corso inferiore o superiore dei Regi istituti magistrali, e siano cittadini italiani o italiani non regnicoli, anche se mancanti della naturalità.

Il concorso ha luogo per soli titoli.

Nell'assegnazione delle borse di studio sarà data la preferenza agli orfani dei militari morti in guerra o a causa della guerra o per le idealità nazionali, ai figli dei mutilati di guerra o per la causa nazionale, ai figli dei decorati al valore ed agli iscritti all'Opera nazionale Balilla.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione media, Div. 1ª), oltre alla domanda in carta libera, con precisa indicazione dell'indirizzo, i seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, o, per gli italiani non regnicoli, attestato del Console competente circa l'origine italiana e i sentimenti italiani della famiglia stessa;

3° certificato dal quale risultino la sana e robusta costituzione fisica e l'assenza di imperfezioni tali da diminuire il prestigio di un insegnante e impedirgli il pieno esercizio dei suoi doveri;

4° pagella scolastica dell'ultimo anno di studio col risultato degli ultimi esami, o certificato degli ultimi esami;

5° certificato comunale sulla composizione della famiglia e sul numero, l'età e la professione dei componenti la medesima;

6° certificato del procuratore delle imposte pagate dall'aspirante o dai suoi genitori nel luogo di residenza e anche in quello di domicilio, quando i due domicili siano diversi;

7° tutti gli altri documenti che l'istante ritenga utile di presentare.

Tali documenti sono esenti dalla tassa da bollo, a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; debbono però essere regolarmente legalizzati.

Nella domanda dovrà indicarsi se il giovane parteciperà anche al concorso che sta per essere bandito per i posti gratuiti nei Convitti nazionali.

I documenti dovranno pervenire al Ministero non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

La graduatoria sarà resa esecutiva con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Roma, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(ALLEG. *A*).

Sedi per le quali si assegnano in godimento le borse di studio per i Regi istituti magistrali.

Aosta	Nuoro
Catanzaro	Parenzo
Città S. Angelo	Petralia
Foggia	Pinerolo
Forlì	Pontecorvo
Forlimpopoli	Pontremoli
Grosseto	Rovereto
Lacedonia	Sanginesio
Lecce	S. Pietro al Natisone
Livorno	Sondrio
Lodi	Spoleto
Matera	Vercelli
Mondovì	Vibo Valentia
Noto	Zara

Con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori sarà determinata l'assegnazione delle borse a ciascuno degli Istituti.

(6823)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.